

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per
l'impegno relativo alla presente delibera, si
attesta la copertura finanziaria al cap. ____

COMUNE DI GAGGI
PROVINCIA DI MESSINA

N. 26 Reg.

Del 13.04.2011

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "Servizio riscossione TARSU – Presa d'atto prosecuzione del servizio da parte di Serit Sicilia S.p.A."

L'anno **duemilaundici** il giorno **tredecim** del mese di **Aprile** alle ore **18,30** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

N. Ord	COMPONENTE	QUALIFICA	Presente	Assente
01	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	X	
02	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
03	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	X	
04	LO GIUDICE CARMELO	ASSESSORE	X	

Presiede il SINDACO - TADDUNI FRANCESCO

Partecipa il Segretario Comunale - CUNDARI Dott.ssa ANTONIA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere ---- **FAVOREVOLE** ----
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere --- **FAVOREVOLE** ---

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Servizio riscossione TARSU – Presa d'atto prosecuzione del servizio da parte di Serit Sicilia S.p.A.**";

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Servizio riscossione TARSU – Presa d'atto prosecuzione del servizio da parte di Serit Sicilia S.p.A.**" che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Inoltre, ad unanimità

DELIBERA

Dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**, ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 44/1991, stante l'urgenza di porre in essere gli atti strumentali alla prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività di riscossione mediante ruolo della TARSU.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: IL SINDACO

UFFICIO ISTRUTTORE: UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: SERVIZIO RISCOSSIONE TARSU – PRESA D'ATTO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI SERIT SICILIA S.P.A.

Premesso che questo Ente ha affidato il servizio di riscossione della TARSU, mediante ruolo, alla SERIT Sicilia S.p.a. (già Montepaschi Se.ri.T. S.p.a.), come da convenzione approvata con deliberazione di C.C. n°10 del 02.03.2001, rinnovata fino al 31.12.2006 e, di seguito, fino al 31.12.2010, rispettivamente con deliberazioni di G.M. n°118 del 07.12.2005 e n° 115 del 28.12.2006;

Vista la deliberazione di G.M. n.140 del 31.12.2010 con la quale, ai sensi del D.L. n°225 del 29.12.2010, si è dato atto del rinnovo della convenzione con SERIT Sicilia S.p.a. per l'effettuazione del servizio di riscossione della TARSU fino al 31.03.2011, fatta salva l'adozione di eventuale decreto di proroga dei termini;

Visto il D.P.C.M. del 25.03.2011, pubblicato in G.U.R.I. n°74 del 31.03.2011, che rinvia al 31.12.2011 il termine per la cessazione degli affidamenti diretti dei servizi di riscossione delle entrate locali;

Visto lo schema di convenzione trasmesso da SERIT Sicilia S.p.a. ed acquisito al prot. n°3901 in data 11.04.2011, relativo a conferma d'incarico e conseguente prosecuzione del servizio di riscossione del ruolo TARSU fino al 31.12.2011;

Considerato che tale schema di convenzione prevede il riversamento di quanto riscosso per mezzo degli avvisi di pagamento entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese, non contemplando alcuna anticipazione d'importo da parte di SERIT Sicilia S.p.a.;



Considerato, altresì, che il predetto schema di convenzione prevede che, in caso di mancato invio per anagrafica incompleta o di restituzione da parte delle Poste o delle agenzie incaricate del recapito, ove il Comune acquisisca ulteriori informative di reperibilità relativamente a tali posizioni, potrà formare fino ad un massimo di due liste di carico correttive da inviare all'agente della riscossione territorialmente competente;

Ritenuto che occorra porre in essere ogni adempimento necessario ad assicurare il proseguimento senza soluzione di continuità dell'attività di riscossione della TAR SU;

Ritenuto, infine, di dover demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ogni adempimento di natura contrattuale;

Vista la L.R. 30/2000;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;


PROPONE

1. Dare atto che si rende necessario, per i motivi di cui in narrativa, procedere alla conferma d'incarico a SERIT Sicilia S.p.a. ed alla conseguente prosecuzione del servizio di riscossione mediante ruolo della TAR SU fino al 31.12.2011;
2. Approvare l'allegato schema di convenzione, da stipularsi tra le parti, che disciplina i rapporti tra SERIT Sicilia S.p.a. e questo Ente;
3. Demandare ogni adempimento di natura contrattuale e gestionale al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.13 della L.R. 30/2000;
4. Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, data l'urgenza di porre in essere gli atti strumentali alla prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività di riscossione mediante ruolo della TAR SU.

Gaggi, li 13.04.2011

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Cavallaro Ignazio)



IL SINDACO
(Francesco Tadduni)



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834

COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



P A R E R I

PEG Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui INTERVENTO _____ Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente recita: <i>"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto"</i> <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €. _____	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Somme stanziate.....</td> <td style="width: 5%;">€.</td> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in aumento.....</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in diminuzione...</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Somme già impegnate.....</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Somma disponibile.....</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> Data _____ <p style="text-align: center;">Il Responsabile del servizio finanziario</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	Somme stanziate.....	€.		Variazioni in aumento.....	€.		Variazioni in diminuzione...	€.		Somme già impegnate.....	€.		Somma disponibile.....	€.	
Somme stanziate.....	€.															
Variazioni in aumento.....	€.															
Variazioni in diminuzione...	€.															
Somme già impegnate.....	€.															
Somma disponibile.....	€.															

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30 che così recita:

- 1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 2) Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3) I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 4) I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario responsabile preposto.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">"FAVOREVOLE"</p>
	Data <u>13.04.2011</u> Il Responsabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">"FAVOREVOLE"</p>
	Data <u>13-04-2011</u> Il Responsabile

CONVENZIONE TAR SU

L'anno, il giorno, del mese di
in.....

tra

la SERIT Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per le province siciliane, (di seguito denominata “Agente della Riscossione”) con sede in Palermo, Via E. Morselli n. 8 (capitale sociale € 10.400.000,00), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del,

e

il Comune di, in persona del *pro-tempore*, Sig., in virtù dei poteri che gli derivano da, e in esecuzione della delibera del, in data, di seguito denominato “Comune”;

- considerato che, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, *“le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante ... Riscossione Sicilia S.p.A. ... anche attraverso la società per azioni (N.D.R. Serit Sicilia S.p.A.), partecipata ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del D.L 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni”;*
- tenuto conto che la predetta Società, ex art. 3, comma 4 del D.L 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/05, anche avvalendosi della società partecipata:
 - a) *“effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ...;*
 - b) *può effettuare:*
 - 1) *le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate...;*
 - 2) *altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse”.*
- **CONSIDERATE** le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla

CONVENZIONE_TARSU SA SERIT SICILIA



legge delega 28 settembre 1998, n. 337;

- VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come successivamente modificate ed integrate, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;
- VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, così come successivamente modificate ed integrate, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;
- VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha abrogato l'articolo 32, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che imponeva ai Concessionari della Riscossione (*rectius* Agenti della Riscossione), l'obbligo del non riscosso come riscosso;
- VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all'Ente la scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo ovvero ricorrere alle procedure di cui al successivo comma 5;
- VISTE le disposizioni recate dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
- VISTO quanto disposto dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il quale i Comuni continuano ad applicare la TARSU fino ai termini indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, così come successivamente modificato;
- CONSIDERATO che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 derivano:
 - nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'Ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi Agenti della Riscossione interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
 - tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina, in quanto il contribuente può versare le somme dovute entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica della cartella di pagamento; tempi che possono causare aggravii nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per gli Enti;
- RILEVATA, quindi, la necessità che la riscossione della TARSU sia disciplinata in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze dei Comuni;

CONVENZIONE_TARSU SA SERIT SICILIA



- RITENUTO che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la tassa con la massima

rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO l'art. 3, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999, secondo il quale "L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dall'Agente della Riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate...";

- CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse comunali;
- RITENUTO che occorre definire idonee condizioni operative che consentano il miglioramento del complessivo servizio da parte dell'Agente della Riscossione; si addiène alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'Agente della Riscossione provvede alla riscossione della TARSU con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 2

Minute di ruolo

1. Il Comune predispone minute di ruolo relative alla TARSU, all'addizionale ex-ECA ed al tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, per ciascun utente del servizio rifiuti.
2. Il Comune trasmette ad Equitalia Servizi S.p.A., anche tramite l'Agente della Riscossione, le minute di ruolo di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata.
3. Le minute di ruolo, di cui al comma 2, vengono trasmesse su supporto informatico utilizzando i tracciati ministeriali (TR 290, TR 450) ovvero avvalendosi dell'applicativo incluso nella piattaforma informatica offerta gratuitamente da SERIT Sicilia tramite la convenzione per l'utilizzo dei servizi on-line.
4. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate su criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei

CONVENZIONE_TARSU SA SERIT SICILIA



flussi finanziari e informativi, il Comune autorizza l'Agente della Riscossione a procedere alla riscossione della TARSU secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 3

Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dal Comune, si procede alla formazione dei ruoli nonché alla predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente.
2. Il Comune rende esecutivi i ruoli ed autorizza EQUITALIA SERVIZI S.p.A. a provvedere alla consegna degli stessi all'Agente della Riscossione, solo dopo che la stessa EQUITALIA SERVIZI S.p.A. abbia proceduto ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 7.
3. L'avviso di pagamento è inviato dall'Agente della Riscossione, a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente, non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato, sono restituiti al Comune per le verifiche ed i controlli di propria competenza entro 20 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta, ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste o agenzie incaricate del servizio di recapito.
4. Ove il Comune acquisisca ulteriori informative di reperibilità, relativamente alle posizioni di cui al precedente comma, formerà un'apposita lista di carico che sarà inviata all'Agente della Riscossione territorialmente competente, per la predisposizione di nuovi avvisi di pagamento e relativa postalizzazione, unitamente ad una nota di scarico delle medesime quote dalle minute di ruolo ove originariamente dette posizioni erano incluse.
5. Il Comune potrà inviare un massimo di due liste di carico correttive, secondo quanto espressamente indicato al comma 4, nell'ambito di un'originaria lista di carico.
6. Le spese di spedizione ai contribuenti, degli avvisi integrati e/o rettificati, sono a carico del Comune. Rimangono, inoltre, a carico del Comune le eventuali spese richieste da Poste o da agenzie incaricate del servizio di recapito, per la restituzione degli atti non recapitati a causa di anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato; tali spese, ove anticipate dall'Agente della Riscossione, saranno recuperate in occasione del primo versamento utile.
7. La riscossione delle somme richieste con l'avviso di pagamento avverrà in 4 (quattro) rate, con cadenza bimestrale, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

CONVENZIONE TARSU SA SERIT SICILIA



Art. 4

Riversamento delle somme riscosse

1. L'Agente della Riscossione provvede a versare quanto riscosso per mezzo degli avvisi di pagamento, in conformità alle previsioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

Art. 5

Informazioni relative ai pagamenti effettuati

1. In relazione ai pagamenti ricevuti, l'Agente della Riscossione invia, entro 45 giorni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento, le relative informazioni ad EQUITALIA SERVIZI S.p.A. affinché quest' ultima provveda agli adempimenti di cui all'art. 7.

Art. 6

Compensi all'Agente della Riscossione

1. Per lo svolgimento del servizio indicato negli articoli precedenti, all'Agente della Riscossione compete un compenso pari al 2,5 per cento delle somme riscosse, oltre l'IVA, se dovuta.

Art. 7

Modalità e termini di consegna dei ruoli

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 5, EQUITALIA SERVIZI S.p.A. provvede ad un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fornendo al Comune le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, e consegnando, entro 15 giorni dal pervenimento delle informazioni di cui al precedente art. 5, agli Agenti della Riscossione competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati.

Art. 8

Modalità di riscossione dei ruoli

1. La riscossione dei ruoli di cui all'art. 7 è effettuata in due rate, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

CONVENZIONE_TARSU SA SERIT SICILIA



2. Per la riscossione, anche coattiva, delle somme iscritte nei ruoli di cui al precedente art. 7 spettano al competente Agente della Riscossione i compensi ed il rimborso delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Art. 9
Obblighi informativi

1. Al fine di rendere costante il controllo e la conoscenza dei dati da parte dei Comuni sull'attività svolta, l'Agente della Riscossione rendiconta i versamenti delle somme riscosse, effettuati in favore del Comune, tramite l'applicativo Rend@web accessibile attraverso il sito internet www.seritsicilia.it .

Art. 10
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché quelle del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Art.11
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto della presente convenzione sarà attuato dall'Agente della Riscossione, in qualità di "Titolare", secondo le norme del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
A tal fine l'Agente della Riscossione assicura che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle di espletamento del servizio di riscossione di cui alla presente convenzione e potranno essere trattati, sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni designati dall'Agente della Riscossione, come responsabili o incaricati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del succitato decreto.

Art. 12
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2011. A ciascuna delle parti è riconosciuta la facoltà di recedere, anche prima della naturale scadenza, dandone comunicazione all'altra, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La presente Convenzione si risolverà di diritto per effetto del passaggio all'ATO

CONVENZIONE_TARSU SA SERIT SICILIA



rifiuti anche dell'attività di riscossione, in tal caso il comune dovrà dare comunicazione all'Agente della Riscossione, a mezzo lettera raccomandata A/R.

È fatta salva, tuttavia l'efficacia degli accordi contrattuali inerenti le annualità d'imposta la cui competenza non sia stata trasferita all'ATO.

Sarà onere del Comune, pertanto, specificare nella predetta eventuale comunicazione le annualità d'imposta trasferite all'ATO e quelle per cui residua la propria competenza.

3. In vigenza della convenzione, ciascuna delle parti può chiedere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte di apportare modifiche alle procedure descritte, con particolare riferimento alle modalità e ai termini della consegna dei ruoli e degli obblighi informativi. Eventuali modifiche della convenzione dovranno essere richieste per iscritto ed approvate da entrambe le parti.

La parte richiesta deve, entro 30 giorni, rispondere alla richiedente, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, manifestando il proprio accordo o dissenso. Resta inteso, sin d'ora, che la mancata risposta verrà considerata come accordo implicito alla proposta formulata.

Art. 13 *Divieti*

E' vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal presente contratto o nominare procuratori all'incasso, senza l'espressa autorizzazione dell'Agente della Riscossione.

Art. 14 *Foro competente*

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al rapporto disciplinato dalla presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Palermo.

Per l'Agente della Riscossione

Per il Comune

CONVENZIONE_TARSU SA SERIT SICILIA



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

__F.to TADDUNI FRANCESCO__

L'Assessore Anziano

__F.to CORRENTI DOTT.SSA GILDA__

Il Segretario Comunale

__F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA__

E' copia conforme per uso amministrativo

Li 18.04.2011

Il Resp.le dell'Area Amm.va
(Cutrufello dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal 19.04.2011 al 04.05.2011 con il n. _____

IL MESSO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

☐ Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R.n°17/2004,

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno __19.04.2011__ per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 sarà

Li _____

Il Segretario Comunale
__Cundari dott.ssa Antonia__

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __13.04.2011__

essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li __13.04.2011__

Il Segretario Comunale
__f.to Cundari dott.ssa Antonia__

E' copia conforme all'originale, li _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
__Dott.ssa Cutrufello Concetta__

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio _____

all'ufficio _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria